

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-III Sezione Civile-**

In persona del giudice unico, dott. A. S. Rabuano
ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel processo n. *omissis*/16 R.G.

TRA

CLIENTI MUTUATARI

attori

E

BANCA

convenuta

BANCA BETA

terza chiamata in causa

FATTI RILEVANTI

E

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato due CLIENTI MUTUATARI chiedevano al Tribunale di Napoli Nord di accertare il tasso usuraio applicato al contratto di mutuo stipulato con la BANCA, con conseguente nullità di tutti gli interessi applicati e con rimodulazione del debito residuo.

La BANCA si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 26.04.2016, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il mutuo ipotecario era stato estinto in data 08.07.2009 perché ceduto alla SOCIETÀ BETA e gestito dalla BANCA ALFA, chiedeva di chiamare in causa in manleva quest'ultima società ex art. 269 cpc con contestuale differimento della prima udienza, infine, domandava il rigetto della pretesa di parte attrice.

Il giudice con ordinanza differiva la prima udienza autorizzando la chiamata in causa della BANCA ALFA quale procuratrice speciale della SOCIETÀ BETA.

La BANCA ALFA nella sua qualità di procuratrice speciale della SOCIETÀ BETA, si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 13.10.2016 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, l'organo istruttore fissava l'udienza del 30.11.17 per la precisazione delle conclusioni nel corso della quale autorizzava

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n.563 del 26 febbraio 2018.

le parti a rassegnare le domande ed eccezioni finali e concedeva i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse e memorie conclusionali.

2. Eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla BANCA.

I CLIENTI MUTUATARI chiedevano al Tribunale di Napoli Nord di accertare il tasso usuraio applicato al contratto di mutuo stipulato con la BANCA, con conseguente nullità di tutti gli interessi applicati e con rimodulazione del debito residuo. La BANCA eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che il credito era stato trasferito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. 130/99 alla SOCIETA BETA.

Il tribunale rileva, preliminarmente, l'inopponibilità della cessione del credito dalla BANCA, alla SOCIETA BETA costituitasi in giudizio tramite la BANCA ALFA, sua procuratrice speciale.

L'art. 4 L. 130/99 prevede: "1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52".

L'art. 58 TUB consente la cessione a banche (nonché ai soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 TUB) di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

La notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'Italia) e tale adempimento produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.

Peraltro, le norme che regolano l'opponibilità degli atti di cessione, essendo diretti a garantire la certezza dei traffici giuridici, non sono derogabili dalle parti.

Inoltre, non è stata rispettata la formalità prescritta dall'art. 1264 c.c. secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Il testo letterale della norma impone la notificazione della cessione secondo le forme dettate dagli artt. 137 c.p.c. e ss.

La ratio della norma, che è di garantire la certezza dei traffici giuridici, impone di interpretare la locuzione "quando gli è stata notificata" nel senso che deve essere notificato l'atto di cessione e non la notizia della stessa.

Infine, il collegio rileva che dalla produzione della BANCA non si evince con certezza che tra i crediti ceduti è compreso anche quello verso gli attori.

Con riferimento all'eccezione in esame, questo giudicante osserva, inoltre, sul piano teorico che il debitore ceduto deve far valere il vizio concernente l'atto contrattuale nei confronti del cedente e la domanda di ripetizione di indebito verso il soggetto che, in base alla clausola usuraria illegittima, ha percepito la somma.

Nel caso in esame, i CLIENTI, quali debitori ceduti, hanno regolarmente presentato domanda di accertamento di nullità delle clausole del contratto di mutuo dirette a regolare il tasso di interesse nei confronti della controparte negoziale, BANCA e la domanda di ripetizione di indebito nei confronti della stessa avendo dedotto il pagamento alla BANCA delle rate del

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n.563 del 26 febbraio 2018.

mutuo. 3. Domanda di accertamento della nullità della clausola del contratto di mutuo regolatrice degli interessi.

I CLIENTI hanno chiesto al Tribunale di Napoli Nord di accertare il tasso usurario applicato al contratto di mutuo stipulato con la BANCA, con conseguente nullità di tutti gli interessi applicati e con rimodulazione del debito residuo. La domanda è infondata.

3.1. L'art. 1815 c.c. dispone che: "Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284 c.c.. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

La questione che deve essere esaminata è se il legislatore con la locuzione "Sono convenuti interessi usurari" preveda una fattispecie perfettamente coincidente sotto il profilo soggettivo e oggettivo con il fatto di reato descritto dall'art. 644 co. 1 c.p. ovvero preveda una fattispecie, cioè la pattuizione di interessi usurari, che riprende esclusivamente l'elemento oggettivo del reato e, precisamente, la stipula convenzionale di interessi che superino il tasso soglia.

Il problema di teoria generale che deve essere esaminato preliminarmente concerne i rapporti tra diritto civile e diritto penale e, precisamente, il fenomeno di convergenza tra le norme di diritto privato che regolano la materia contrattuale e le norme incriminatrici che prevedono fattispecie in cui un elemento costitutivo è rappresentato dal contratto. Di seguito, assume rilevanza problematica il canone interpretativo che deve essere applicato quando una norma di diritto privato riprenda nella descrizione della fattispecie un elemento previsto dalla norma penale.

Per quanto concerne la prima questione, il tribunale, condividendo l'impostazione teorica della dottrina che ha studiato più attentamente il rapporto tra diritto civile e diritto penale, rileva, sul piano della teoria generale, che tra norma penale e norma civile è riscontrabile il fenomeno del concorso reale di norme che possono essere in rapporto di specialità reciproca. In particolare, la norma civile può prevedere quale fattispecie cui collegare un determinato rimedio o una determinata sanzione esclusivamente l'accordo vietato ovvero elementi ulteriori rappresentati dal comportamento tenuto da una delle parti nella fase delle trattative, dalla esecuzione del programma negoziale, dall'elemento soggettivo che connota il comportamento di una delle parti.

In questi casi appaiono congiuntamente applicabili le norme dei due rami dell'ordinamento: trattandosi di norme che colgono il fatto sotto differenti profili, ricollegandovi effetti di diversa specie, si tratta di un concorso reale di disposizioni normative in base al principio dell'integrale valutazione giuridica del fatto.

L'autonomia tra diritto civile e diritto penale, la necessità di adottare criteri interpretativi diretti a garantire la realizzazione delle finalità previste dalla norma di diritto privato impone di verificare, nel caso di concetti penalistici ripresi dalle norme di diritto civile, il significato attribuito al concetto dalla norma penale, successivamente lo stesso concetto richiamato nella norma di diritto privato deve essere modulato, ampliandone o restringendone l'ambito applicativo, in senso funzionale rispetto alle finalità perseguite dalla norma civilistica.

Tanto premesso, il tribunale ritiene che l'art. 1815 co. 2 c.c. con la locuzione "Se sono convenuti interessi usurari" ha riguardo alla realizzazione della fattispecie di reato sanzionata dall'art. 644 co. 1 c.p. comprendente l'elemento soggettivo e oggettivo dell'usura.

Invero, la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in esame è di neutralizzare sul piano civilistico gli effetti dell'usura prevedendo con la nullità della pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso soglia e la non debenza di interessi la sanzione civile indiretta della conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n.563 del 26 febbraio 2018.

Sul pianto teorico le sanzioni civili indirette sono misure predisposte dal legislatore per proteggere, contestualmente, interessi di natura generale e particolare, nel caso in esame, la volontà legislativa è di tutelare l'interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato del credito e l'interesse del singolo rappresentato dalla libertà di autodeterminazione negoziale e dall'integrità del suo patrimonio.

La previsione normativa di una sanzione presuppone necessariamente la valutazione dell'elemento psicologico con il quale è compiuto il comportamento contrario alla legge, quindi, la previsione dell'art. 1815 co. 2 c.c. della sanzione rappresentata dalla conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito, prescrive la consapevolezza e la volontà del soggetto mutuante di applicare un tasso di interesse usurario. In definitiva, l'art. 1815 co. 2 c.c. con la formula sintetica "*se sono convenuti interessi usurari*" richiama la fattispecie delineata dall'art. 644 c.p.c. e, precisamente, sia l'elemento oggettivo rappresentato dalla pattuizione usuraria sia l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto comminando, per il comportamento doloso, la sanzione della conversione del contratto di mutuo fenerazio in mutuo gratuito.

Il tribunale ritiene, inoltre, che l'art. 644 co. 1 c.p. sanziona penalmente la stipula di un contratto che preveda l'esecuzione di prestazioni di interessi che incidano negativamente sul regolare funzionamento del mercato del credito perché idonei a determinare un aumento esponenziale del debito e che sia espressione dell'approfittamento da parte del creditore della situazione di inferiorità economica della controparte.

Presupposto della condotta della fattispecie è la situazione di inferiorità economica di uno dei due contraenti.

È stato sottolineato in dottrina che l'elemento in esame, sebbene non indicato espressamente dalla norma penale, sia un dato costitutivo della fattispecie tenuto conto che, opinando in senso contrario, si applicherebbe la norma penale nei casi in cui non vi è lesione della libertà di autodeterminazione del singolo soggetto e quando l'atto negoziale è espressione dello spirito di liberalità ovvero di un interesse economico di chi si obbliga a eseguire una prestazione sproporzionata.

Inoltre, è stato sottolineato, in forza del principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico e di non contraddizione, che lo stesso ordinamento non può autorizzare qualunque negozio sorretto da intento di liberalità e al contempo incriminarli quali delitti di usura sulla base della meramente formale usurarietà legale della prestazione.

L'interpretazione del tribunale è corroborata dalla tipologia del bene giuridico primario tutelato dalla norma penale che è la libertà negoziale e il patrimonio del mutuuario come si evince dalla collocazione del delitto di usura nel Titolo XIII del c.p. e dall'osservazione che esso non è stato spostato nel Titolo VI o nel T.U. sulle leggi in materia bancaria e creditizia.

Pertanto, la clausola di riserva "*fuori dei casi preveduti dall'art. 643*" aggancia il reato di usura ai reati patrimoniale previsti dalle norme precedenti e conferma l'omogeneità tra usura e circonvensione di incapaci, figure di reato caratterizzate dalla situazione di inferiorità della vittima

L'elemento in esame, l'approfittamento della situazione di difficoltà economica della vittima, non può ritenersi oggetto di una presunzione *iuris et de iure* ma solo relativa desumibile dal superamento del tasso usurario *ex lege* e anche dalla conoscenza dello stesso tasso usura.

Invero seguendosi la tesi secondo cui il legislatore con l'art. 644 co. 1 c.p. presuma in modo assoluto la situazione di inferiorità economica del debitore si dovrebbe configurare il reato in esame nel caso di atti di liberalità in cui il soggetto accetti il tasso usurario *ex lege* per una sua libera determinazione e motivazione.

Logico corollario è che la norma civile, richiamando con la formula sintetica "*se sono pattuiti interessi usurari*" tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa, prescrive

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n.563 del 26 febbraio 2018.

la sanzione della conversione contrattuale come conseguenza dell'approfittamento della situazione di difficoltà economica del mutuatario.

In conclusione, il tribunale ritiene che l'art. 1815 co. 2 c.c. prevede la stessa fattispecie sanzionata dall'art. 644 co. 1 c.p., quindi, è necessario per l'applicazione della sanzione civile indiretta ivi prevista sia l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario sia l'approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria sia la previsione del tasso usurario.

3.2. Deve ora esaminarsi in modo preciso l'elemento della fattispecie prevista dagli artt. 644 c.p., 1815 co. 2 c.c. rappresentato dal tasso usura.

La questione che si è posta all'attenzione della giurisprudenza e della dottrina è se la norma penale prevede ai fini della determinazione del tasso soglia la somma tra interessi corrispettivi, eventualmente capitalizzati tramite la novazione oggettiva come è nel caso in esame, e interessi moratori.

Secondo una prima tesi che il tribunale condivide l'art. 644 c.p. ricomprende nel concetto di usura sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori.

L'art. 644 co. 1 c.p. dispone: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Il successivo comma 4 prevede che: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Il problema teorico che si pone all'attenzione dell'interprete è rappresentato dalla individuazione del concetto di usura che deve desumersi dall'interpretazione dell'art. 644 c.p., recepito in modo diretto dall'art. 1815 co.2 c.c. come evidenziato nel paragrafo che precede, dovendosi rilevare, preliminarmente, che il comma 1 definisce la prestazione usuraria quale "interessi o altri vantaggi in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità" e il comma 4 definisce implicitamente la prestazione usuraria stabilendo che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle "commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Nel dettaglio, il problema che deve esaminarsi è se tra la prestazione di denaro e l'interesse usurario deve sussistere una relazione di sinallagmaticità, come si evincerebbe dal dato letterale dell'art. 644 co. 1 c.p. che prevede il nesso di corrispettività tra la prestazione di denaro e gli interessi ovvero un collegamento, come, invece, si evince dall'art. 644 co. 4 c.p. che nel fissare il criterio di determinazione del tasso di interesse usurario impone di analizzare le spese, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito.

Questo giudicante ritiene che la disposizione, in particolare le due locuzioni "*in corrispettivo*" e "*collegate a qualsiasi titolo*" debbano essere lette, trattandosi di norma penale, in modo coordinato con il principio costituzionale di precisione della legge penale (cfr. Corte Cost. 247/89: "Nell'iniziare l'esame del merito della proposta questione di legittimità costituzionale va precisato che verrà usato il termine determinatezza (insieme al correlativo indeterminatezza) e non quello di tassatività, in primo luogo perché, esistendo autorevoli dottrine che ritengono distinti i significati dei due termini, seguendo le stesse dottrine, si tratta, in questa sede, appunto di decidere sulla determinatezza quale modo (di formulazione e, conseguentemente) di essere della norma (o di un suo elemento, la "misura rilevante") di cui all'art. 4, n. 7, del D.L. n. 429 del 1982 citato ed in secondo luogo perché, avendo il precetto" di determinatezza, sempre secondo le predette dottrine, contenuto più vasto ed intenso di quello di tassatività, l'uso del termine "determinatezza" consente di prescindere, in

questa sede, dal dibattito relativo alla distinzione tra la specie - "tassatività" ed il genere - "determinatezza", che appunto il primo (di specie) ricomprenderebbe senza in esso esaurirsi (-) Vero è che il principio di determinatezza è violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete (tale ampio margine costituisce soltanto un sintomo, da verificare, d'indeterminatezza) bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, s'astiene dall'operare "la scelta" relativa a tutto od a gran parte del tipo di disvalore d'un illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene, in tal modo, libero di "scegliere" significati tipici"), che impone al legislatore di formulare norme concettualmente chiare sotto il profilo semantico dei termini impiegati, e il principio di determinatezza, che informa l'attività legislativa nella astratta definizione del reato con la necessità di descrivere fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso i criteri messi a disposizione dalla scienza e dall'esperienza attuale (cfr. Corte Costituzionale 96/81: "In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970) e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. Implicito e ulteriore sviluppo dei concetti ai quali questa giurisprudenza si è ispirata comporta che, se un simile accertamento difetta, l'impiego di espressioni intellegibili non sia più idoneo ad adempiere all'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. Ogni giudizio di conformità del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe un'opzione aprioristica e perciò arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilità del fenomeno. E pertanto nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà. Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme sovvertirebbe i più ovvii principi che sovrintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo nonché le più elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla formazione delle norme giuridiche. Da quanto premesso, risulta pertanto che la compiuta descrizione di una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta". Chiarisce i requisiti della legittimità delle norme incriminatrici nel quadro del diritto internazionale rilevante ai sensi dell'art. 117 Cost. Corte Europea dei diritti uomo 26.4.79 secondo cui le norme devono essere accessibili, avere un'enunciazione sufficientemente precisa e, inoltre, deve essere possibile prevedere le conseguenze di un determinato atto), essendoci, in caso contrario, in violazione dell'art. 25 Cost., un'implicita delega al giudice del potere di compiere scelte di politica criminale).

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n.563 del 26 febbraio 2018.

Logico corollario del principio di precisione e determinatezza della legge penale, sul piano dell'attività ermeneutica, è che l'interprete deve ricercare il significato precettivo della norma tramite un metodo integrato, sistemico e teleologico che consenta di definire con precisione il dettato legislativo, evitando l'enucleazione di fattispecie non verificabili e/o accertabili nella realtà empirica ovvero in casi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge.

L'interpretazione di tipo integrato impone, in presenza di norme penali che prevedono quali elementi della fattispecie dati di tipo extra-giuridico, il ricorso a obiettivi criteri di valutazione e/o verifica extra-giuridici necessari per la relativa individuazione.

L'interpretazione sistemica e teleologica determina, invece, la necessità di individuare il significato degli elementi della fattispecie sia singolarmente sia in modo unitario tramite il nesso logico, sul piano linguistico e normativo, che li avvince, nel contesto della disciplina in cui è inserita la stessa norma penale, verificando, al contempo, se la condotta, il nesso causale e l'evento individuati siano lesivi del bene giuridico protetto dalla singola norma incriminatrice (cfr. Corte Cost. 282/10: "Ciò posto, venendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente con riferimento all'art. 25 secondo comma Cost., si deve osservare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce. In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» sono ivi richiamati i precedenti costituiti dalle sentenze n. 327 del 2008; n. 5 del 2004, n. 34 del 95 n. 122 del 1993; cfr. anche Corte Cost. sentenza n. 96 del 1981 "Nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà").

Questo giudicante rileva che la tensione tra l'art. 644 c.p. e, precisamente, la parte della disposizione che descrive il nesso che deve sussistere tra l'obbligazione degli interessi e l'originaria prestazione di denaro e il principio di determinatezza della legge penale deve essere risolto tramite il ricorso a un'interpretazione integrata attesa l'equivocità del dato letterale, interpretazione che valorizzi la funzione della norma incriminatrice con l'individuazione delle finalità politiche perseguite dal legislatore con la disposizione in esame e del bene giuridico protetto.

La finalità legislativa di reprimere il fenomeno usurario che determina la crescita esponenziale del debito, prescindendo dalla singole componenti che determinano l'aumento del valore del credito, la relazione al D.L. 394/00 convertito nella L. 24/01 la quale precisava che il concetto di interesse comprende sia l'interesse corrispettivo, sia quello compensativo sia quello moratorio, l'art. 2 co. 4 della legge 96/108 che ai fini dell'art. 644 co. 3 c.p. rinvia al co. 1 del medesimo articolo il quale fa riferimento a interessi a qualsiasi titolo convenuti, induce a ritenere che la disposizione dettata dall'art. 644 c.p. debba essere interpretata nel senso che tra la prestazione di denaro e l'interesse usurario debba sussistere una relazione di collegamento con la conseguenza, sul piano interpretativo, che l'art. 644 cit. riconosce

rilevanza unitaria per la determinazione del concetto di interesse usurario sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori.

Applicando il delineato criterio ermeneutico, in particolare, evidenziando la finalità della norma di reprimere il fenomeno usurario la locuzione “remunerazioni a qualsiasi titolo” deve essere intesa come somme corrisposte a qualsiasi titolo in relazione alla erogazione del credito, quindi, sono riconducibili nello spettro applicativo della norma anche gli interessi che sono “capitalizzati” tramite un contratto di novazione oggettivo che preveda, in caso di inadempimento, che la somma dovuta a titolo di interessi corrispettivi sia dovuta a titolo di restituzione del capitale.

Secondo il parere di questo giudicante non è condivisibile l’opposto orientamento sostenuto in dottrina e in giurisprudenza secondo cui l’art. 644 co. 4 c.p. nel fissare il criterio di determinazione del tasso soglia esclude la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio (ex plurimis cfr. Tribunale di Napoli ord. 15.04.14: “In materia di usura bancaria, per effetto della differente natura dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo va attribuita natura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l’ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista, quale interesse, si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse” ; Tribunale di Verona sentenza 28.04.16: “in materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia. Gli artt.644 c.p e 1815 c.c- insuscettibili di interpretazione analogica – fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al corretto adempimento del contratto”).

Nel dettaglio, secondo la tesi in esame la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio si dovrebbe escludere atteso che nel programma dei contratti di finanziamento gli interessi in esame hanno una funzione eterogenea, essendo i primi previsti quale prestazione principale in funzione di corrispettivo per la prestazione della somma di denaro e gli interessi di mora una sanzione per l’inadempimento.

La lettura dell’art. 644 co. 4 c.p. evidenzia che il legislatore ha attribuito rilevanza in relazione al tasso soglia ai costi collegati alla erogazione del credito prevedendo con la locuzione “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese” prestazioni con funzioni eterogenee, quindi, è estraneo allo spettro applicativo della norma il presupposto della omogeneità funzionale delle prestazioni per poterle conteggiare nel tasso soglia.

Secondo la tesi che si sta esaminando il tasso di interesse moratorio è estraneo alla determinazione del tasso soglia trattandosi di un costo inattuale collegato al futuro ed eventuale inadempimento del mutuatario.

Il tribunale osserva, in senso critico, che l’art. 644 c.p., come interpretato dall’art. 1 co. 1 D.L. 394/00 conv. con L. 24/01 sanziona la formulazione del programma negoziale contenente la previsione della prestazione usuraria sicché il reato si perfeziona con la stipula del contratto contenente la pattuizione usuraria prescindendo dalla attuazione del programma contrattuale.

L’art. 1 cit. prevede, infatti che: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815 secondo comma del codice civile si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Pertanto, è privo di fondamento normativo la tesi secondo cui il tasso di interesse moratorio, essendo un costo eventuale collegato all’erogazione del credito, non debba essere conteggiato nel tasso soglia. Deve dissentirsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa comunitaria, in particolare, la Direttiva 2008/48/CE e la Direttiva 2014/17/UE,

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n.563 del 26 febbraio 2018.

escluderebbero in modo assoluto la rilevazione del tasso di mora ai fini del tasso soglia (Tribunale di Milano sentenza 2481/16 secondo cui “In tal senso è anche la disciplina comunitaria, peraltro espressa in materia di contratti di credito ai consumatori, che rappresenta la fattispecie di massima tutela, rilevandosi come sia la Direttiva 2008/48/CE, sia la successiva Direttiva 2014/17/UE, affermino espressamente la rilevanza nel calcolo del TAEG dei soli costi e oneri connessi all’erogazione del credito dovendosi escludere le voci addebitate in ragione dell’inadempimento: “Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito” (art. 19 n. 2 Direttiva 2008/48/CE); “Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito (art. 19 n. 4 Direttiva 2008/48/CE), e ancora alla definizione “costo totale del credito per il consumatore” è detto “Sono escluse eventuali penali pagabili al consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito (art. 4 c. 1 n. 13 Direttiva 2014/17/UE)”.

Preliminarmente, si deve evidenziare che la normativa comunitaria in esame non ha portata generale ma ha un ambito applicativo limitato a determinati tipi contrattuali, infatti la Direttiva 2008/48/CE non si applica, tra gli altri, ai contratti di importo inferiore a euro 200 e superiore a euro 70.000 e la Direttiva 14/17/UE ha come ambito di applicazione i “contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali”.

Inoltre la normativa comunitaria prevede l’opportunità che il tasso annuo effettivo globale relativo al credito sia determinato nello stesso modo in tutta la comunità per garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e la comparabilità delle offerte necessarie per garantire il regime concorrenziale nel mercato dell’intermediazione creditizia, si tratta di una finalità estranea a quella perseguita dall’art. 644 c.p.c., 1815 co. 2 c.c. e diretta a reprimere il fenomeno usurario.

Questa opinione è corroborata dall’art. 2 della L. 108/96 che distingue concettualmente, al comma 1, il tasso effettivo globale e al comma 4 il tasso soglia ai fini dell’art. 644 co. 1, 3 c.p. in relazione al quale l’art. 1 co. 1 D.L. 394/00 conv. con L. 24/01 prevede espressamente che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

In conclusione si deve ritenere che gli artt. 644 c.p., 1815 co. 2 c.c. riconoscono rilevanza per la determinazione del tasso soglia alla sommatoria tra interessi corrispettivi, anche capitalizzati, e interessi moratori.

L’interpretazione del tribunale risulta confermata dalla lettura dell’art. 1284 co. 4 c.c. secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Il legislatore prevede un elevato tasso di interesse moratorio, collegandolo alla previsione normativa per il ritardo del pagamento nelle transazioni commerciali, tuttavia, la previsione in esame si coordina sistematicamente con il significato recettivo del combinato disposto degli artt. 644 c.p., 1815 co. 2 c.c., atteso che ai sensi dell’art. 1284 c.c. non è configurabile il reato di usura, infatti, il tasso di interesse è previsto dalla legge e collegato automaticamente alla presentazione della domanda giudiziale, quindi, non si ha né l’elemento del dolo da parte del creditore né l’elemento dello stato di difficoltà economica del debitore.

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, n.563 del 26 febbraio 2018.

3.3.Tanto premesso sul piano delle norme e dei principi applicabili, il tribunale ritiene che la domanda di parte attrice debba essere rigettata.

Gli istanti non hanno allegato e dimostrato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare, l'elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 co. 2 c.c. rappresentato dal dolo della banca convenuta in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero trovati alla data di stipula dell'atto.

Conseguentemente, non essendo stati allegati gli elementi costitutivi della domanda diretta a ottenere l'accertamento del carattere usurario dei tassi applicati, la stessa deve essere rigettata. La domanda con la quale gli attori hanno chiesto la rideterminazione del credito proposta nei confronti della BANCA è conseguentemente infondata.

Il Tribunale, in ragione del rigetto della domanda formulata dai CLIENTI MUTUATARI ritiene assorbita la domanda proposta dalla BANCA nei confronti della BANCA ALFA.

4.Il Tribunale, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.: condanna i CLIENTI MUTUATARI a pagare alla BANCA la somma di euro 3.5000 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge;

compensa le spese tra BANCA E BANCA ALFA.

PQM

Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice dott. A. S. Rabuano, pronunciandosi definitivamente:

- rigetta le domande proposte dai CLIENTI MUTUATARI nei confronti di BANCA;
- condanna i CLIENTI a pagare alla BANCA la somma di euro 3.5000 oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge;
- compensa le spese tra BANCA e BANCA ALFA.

Aversa, 23 febbraio 2018.

Il Giudice
Dr. A. S. Rabuano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*